

6° revisione AI

Marzo 2012


Scheda informativa per datore di lavoro e persone da assicurare

Come già la 4° e la 5° revisione AI, anche quest'ultima revisione segue il principio secondo il quale l'integrazione ha la priorità sull'erogazione delle rendite. Mentre tuttavia nel caso delle revisioni precedenti l'obiettivo primario era evitare che le persone affette da problemi di salute lasciassero il posto di lavoro, la revisione AI 6a pone come prioritario il reinserimento nel mondo del lavoro degli invalidi già beneficiari di rendita.

Revisione delle rendite finalizzata all'integrazione

Con la revisione delle rendite finalizzata all'integrazione cambia radicalmente il paradigma alla base del sistema delle rendite: una volta che ne è iniziata l'erogazione, le rendite non vengono più versate «a vita», ma vengono piuttosto intese come mezzo per favorire la reintegrazione del beneficiario. Obiettivo è il reinserimento dei beneficiari delle rendite nei casi in cui esso appaia possibile.

Promuovendo il miglioramento delle prestazioni individuali e della capacità di guadagno dei beneficiari in modo tale da consentirne la reintegrazione nel mondo del lavoro è possibile ridurre o abolire le rendite che percepiscono. A tal fine le misure di reintegrazione già previste non solo vengono ampliate e integrate, ma anche adattate in misura maggiore alla situazione individuale del soggetto interessato.



Elemento fondamentale di questa revisione è il **meccanismo di protezione** previsto per l'eventualità che l'integrazione fallisca: **per un periodo di tre anni** dalla riduzione o dalla soppressione della rendita, in caso di nuova riduzione della capacità del lavoratore per motivi di salute, l'AI corrisponde una **prestazione transitoria** rapidamente e senza complicazioni e procede successivamente a un nuovo esame del grado di invalidità. Questo meccanismo è concepito per evitare che coloro che intraprendono questo percorso si trovino svantaggiati in caso non vada a buon fine.

Durante il cosiddetto periodo di protezione (3 anni) né la persona da assicurare né il nuovo datore di lavoro sono tenuti a versare contributi sul salario aggiuntivo percepito dal lavoratore con la nuova attività.

Questa soluzione è vantaggiosa sia per la persona da assicurare che per il datore di lavoro:

- il datore di lavoro che desidera dare a un dipendente la possibilità di reinserirsi professionalmente non deve temere ripercussioni negative per la propria cassa pensioni qualora il tentativo fallisse: **durante il periodo di protezione di tre anni, infatti, l'obbligo di prestazione rimane a carico dello istituto di previdenza precedente** che, oltre a non subire alcuno svantaggio, beneficia dell'eventuale esito positivo della reintegrazione dell'assicurato;
- l'assicurato che non riesce a reintegrarsi nel mondo del lavoro **riceve per tre anni un trattamento economico equivalente alla rendita** che avrebbe ricevuto se non avesse intrapreso il percorso di integrazione.

Istituto competente per le prestazioni

Durante il periodo di protezione il lavoratore rimane assicurato, nell'ambito del secondo pilastro, presso la sua ultima cassa pensioni a prescindere dall'eventuale subentro di un'ulteriore riduzione della sua capacità lavorativa. L'assicurato mantiene pertanto i normali diritti nei confronti di tale istituto, in particolare per quanto concerne le prestazioni per invalidità e superstiti e il mantenimento del conto di vecchiaia. Le prestazioni spettanti all'assicurato prima della variazione del grado di invalidità vengono decurtate dell'importo del salario percepito in più.